

COMUNE DI OSTELLATO

(Provincia di Ferrara)



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

PREMESSA	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	5
1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
1.3 ZONE OMOGENEE	5
CLASSE I - Aree particolarmente protette.....	5
CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali	5
CLASSE III - Aree di tipo misto	5
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	6
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	6
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	6
1.3.1 Limiti di zona	6
1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore.....	9
1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI	10
1.4.1 Attività temporanee	10
TITOLO I - GENERALITA'	10
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	10
Art. 2 - Definizioni	10
TITOLO II - MANIFESTAZIONI	10
Art. 3 - Definizioni	10
Art. 4 - Limiti	10
Art. 5 - Autorizzazioni	11
Art. 6 - Autorizzazione in deroga	12
TITOLO III - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	12
Art. 7 - Impianti ed attrezzature	12
Art. 8 - Orari.....	12
Art. 9 - Limiti	12
Art. 10 - Rispetto degli ambienti confinanti	12
Art. 11 - Deroghe	13
Art. 12 - Autorizzazione	13
Art. 13 - Autorizzazione in deroga	13
TITOLO IV - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE	13
Art. 14 - Ambito di applicazione.....	13
Art. 15 - Requisiti acustici	14
TITOLO V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....	14
Art. 16 - Macchine da giardino.....	14
Art. 17 - Impianti di condizionamento	14
Art. 18 - Cannoncini antistorno	14
Art. 19 - Allarmi antifurto	14
Art. 20 - Autolavaggi	15
Art. 21 - Pubblicità fonica: Altoparlanti.....	15
Art. 22 - Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine	15
TITOLO VI - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI.....	15
Art. 23 - Controllo	15
Art. 24 - Contenimento e abbattimento.....	15
TITOLO VII - ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO	16
Art. 25 - Strumenti urbanistici	16
Art. 26 - Regolamenti.....	16
TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	16

Art. 27 - Ordinanze contingibili ed urgenti	16
Art. 28 - Sanzioni	16
Art. 29 - Misurazioni e controlli	16
Art. 30 - Termini di applicazione	17
1.4.2 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo	19
1.4.3 Aree ferroviarie.....	19
1.4.4 Aree aeroportuali.....	20
1.4.5 Aree militari	21
1.4.6 Piste motoristiche e autodromi.....	21
1.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA	22
1.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI.....	23
CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE	23
2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	23
2.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”	24
2.2.1 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico.....	25
2.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO”	26
2.3.1 Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico	26
CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	27
3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO.....	27
CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA).....	27
4.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI.....	27
4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	28
CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	28
5.1 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	28
5.2 STRUMENTI DI VERIFICA	29
5.3 NORME DI SALVAGUARDIA.....	29
5.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	29
ALLEGATI alle NTA	30
ALLEGATO 1.....	31
ALLEGATO 2.....	32
ALLEGATO 3.....	33
ALLEGATO 4.....	34
ALLEGATO 5.....	35
ALLEGATO 6.....	36

PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PRG, PUT), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 "Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto" e si articola nei seguenti capi:

- CAPO I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari tra cui le manifestazioni temporanee, i cantieri edili, etc).
- CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 10 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenete prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti).
- CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione al Piano di Classificazione Acustica;
- Analisi delle criticità;
- Cartografia – (scala 1:20.000);
- Cartografia – (scala 1:5.000).

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DPCM 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- Legge 26/10/1995 n° 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- DPCM 14/01/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- L.R. 09/05/2001, n° 15 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico;
- Direttiva Regionale n° 2053 del 09/10/2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 n° 15 recante “disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- DPR 30 marzo 2004 n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26/10/1995, n. 447.

1.3 ZONE OMOGENEE

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelle indicate dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n. 2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" dove la revisione urbanistica prevede una destinazione diversa rispetto allo stato di fatto. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore (par. 1.2), al Piano Regolatore Generale.

1.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di immissione, i valori limite di emissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 1);
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 2);
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3 - Valori di attenzione

Classificazione del territorio	Valori di attenzione (dBA)			
	Riferito a 1 ora		Riferito a Tr	
	Diurno (06.00- 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)	Diurno (06.00- 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I aree particolarmente protette	60	45	50	40
II aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III aree di tipo misto	70	55	60	50
IV aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 4 - Valori di qualità

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori di qualità (dBA)	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima.

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 1.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI

1.4.1 Attività temporanee

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 - Ambito di applicazione

I presenti articoli disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma 1) dell'art. 6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447.

Dai medesimi vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.

Sono altresì escluse, ove siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/95 e della Legge Regionale 15/2001.

Art. 2 - Definizioni

Si definiscono:

1. **Attività Rumorosa:** *l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.*
2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** *qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.*
3. **Inquinamento acustico esterno:** *rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.*
4. **Inquinamento acustico interno:** *rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.*

TITOLO II - MANIFESTAZIONI

Art. 3 - Definizioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico.

Art. 4 - Limiti

A) Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune di Ostellato, identificate in allegato alle presenti NTA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. 20/00 devono, di norma, rispettare i limiti di seguito riportati.

Alle aree con afflusso atteso maggiore di 300 persone si applica, di norma, la durata di 4 ore, il limite in facciata Laeq 65, il limite in facciata Laslow 70. La durata, di norma, non può andare oltre le ore 23:30 nei giorni feriali e festivi e le ore 00:30 il venerdì ed i giorni prefestivi.

Tali valori non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

Alle aree con afflusso atteso minore di 300 persone si applicano gli stessi limiti di cui al punto precedente.

B) Nelle aree diverse da quelle individuate alla lettera A), le manifestazioni sono consentite secondo i criteri ed i limiti di seguito riportati.

Nelle aree adibite a concerti all'aperto con afflusso atteso maggiore di 1.000 persone si applica la durata di 4 ore, la durata massima di 3 giorni per sito, il limite in facciata Laeq 95, il limite in facciata Laslow 100. La durata non può andare oltre le ore 23:00.

Nelle aree adibite a concerti al chiuso con afflusso atteso maggiore di 1.000 persone si applica la durata di 4 ore, la durata massima di 10 giorni per sito, il limite in facciata Laeq 70, il limite in facciata Laslow 75. La durata non può andare oltre le ore 23:00.

Nelle aree adibite a concerti all'aperto con afflusso atteso maggiore di 200 persone si applica la durata di 4 ore, la durata massima di 6 giorni non consecutivi per sito, il limite in facciata Laeq 85, il limite in facciata Laslow 90. La durata non può andare oltre le ore 23:00.

Nelle aree adibite a discoteche e similari all'aperto con afflusso atteso maggiore di 200 persone si applica la durata di 4 ore, la durata massima di 6 giorni non consecutivi per sito, il limite in facciata Laeq 70, il limite in facciata Laslow 75. La durata non può andare oltre le ore 23:30.

Nelle aree adibite ad attività musicali all'aperto (piano-bar esercitati a supporto di attività principale, ecc.) con afflusso atteso maggiore di 200 persone si applica la durata di 4 ore, la durata massima di 6 giorni per sito, il limite in facciata Laeq 70, il limite in facciata Laslow 75. La durata non può andare oltre le ore 23:30.

L'indicazione della durata massima degli eventi tiene anche conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997, così come individuati dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari sopra riportati, anche del limite di esposizione per il pubblico.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB (A) Lasmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Art. 5 - Autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 45 giorni prima dell'inizio come da allegato 3 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45. La domanda deve essere corredata da una relazione corredata da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Le manifestazioni previste nelle aree protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

Per le manifestazioni che si svolgono nelle aree di cui al punto A) dell'art. 4 con afflusso atteso minore di 300 persone e nelle aree di cui al punto B) dell'art. 4 con afflusso atteso minore di 200 persone, l'autorizzazione va richiesta allo sportello unico almeno 7 giorni prima dell'inizio, presentando autocertificazione del rispetto dei limiti previsti dall'art. 4.

Art. 6 - Autorizzazione in deroga

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare i limiti di cui sopra, possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 3 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.

Qualora le manifestazioni dovessero svolgersi nelle "aree particolarmente protette" (Classe I della zonizzazione acustica comunale) ed in particolare nelle aree di ospedali, case di cura, e strutture di ricovero, devono essere autorizzate in maniera espressa.

TITOLO III - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 7 - Impianti ed attrezzature

In caso di messa in opera di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. All'interno dei cantieri, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc.).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 8 - Orari

L'attività dei cantieri è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita, di norma, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Art. 9 - Limiti

Il limite assoluto da non superare durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchine rumorose è $L_{aeq} = 70$ dB (A), con tempo di misura (TM) 10 minuti. Tale limite si intende rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Nel caso di cantieri ove vengono eseguite opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, si considera il limite di $L_{aeq} 65$ dB (A), con TM 10 minuti a finestre chiuse.

Art. 10 - Rispetto degli ambienti confinanti

Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti, occorre che:

- il cantiere sia dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia mediante le più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive

CE in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;

- *venga fornita preventiva informazione agli individui potenzialmente disturbati dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio e su data di inizio e termine lavori;*

In ogni caso non si applicano né il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 11 - Deroghe

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, e' concessa deroga agli orari e adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Art. 12 - Autorizzazione

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati, necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda va corredata con la documentazione di cui all'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45 inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico -".

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non vengono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere (vedi Capo II).

Art. 13 - Autorizzazione in deroga

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

TITOLO IV - DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE

Art. 14 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla Legge 447/95, art. 8, comma 2, lettere c,d,e (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o

impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art.3 precedente.

Art. 15 - Requisiti acustici

All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 14, l'esercizio delle attività rumorose non deve causare il superamento dei limiti di rumore individuati dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa. I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i Circoli Privati ed i pubblici esercizi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 nei tempi e nei modi indicati.

TITOLO V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 16 - Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Nei giorni festivi e il sabato l'uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 17 - Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 18 - Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- *fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 minuti;*
- *posizionamento del cannone: il più possibile lontano dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 metri.*

Art. 19 - Allarmi antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 20 - Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

Art. 21 - Pubblicità fonica: Altoparlanti

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

La pubblicità fonica è vietata all'interno delle zone A di cui all'art.6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 o nelle zone I e II così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale e comunque in aree ospedaliere e scolastiche ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 50 m.

L'uso di altoparlanti nei veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Art. 22 - Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- *fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle ore 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;*
- *ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà di fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;*
- *periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.*

TITOLO VI - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 23 - Controllo

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'organo competente (ARPA) in collaborazione con gli uffici comunali competenti.

Art. 24 - Contenimento e abbattimento

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti.
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VII - ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

Art. 25 - Strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti degli stessi dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

Art. 26 - Regolamenti

Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 28 - Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258, 23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95.

Art. 29 - Misurazioni e controlli

I parametri di misura riportati all'art. 4 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a) *L_{aeq}, come definito dal DM 16/3/1998, TM (tempo di misura) 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;*

b) Laslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).

Per quanto riguarda tutti gli altri controlli vigono le metodologie ed i parametri definiti dal già citato DM 16/3/1998.

L'attività di controllo è demandata all'ARPA o al Corpo di Polizia municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 30 - Termini di applicazione

I presenti articoli entreranno in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

AREE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE E RELATIVE PLANIMETRIE

Sono riportate di seguito le aree destinate ad attività di carattere temporaneo nel territorio del Comune di Ostellato:

- **Area 1:** Piazza Salvo d'Acquisto;
- **Area 2:** Campo sportivo di Rovereto – Medelana.

In tali aree si svolgono tutte le manifestazioni principali di Ostellato ovvero feste, sagre, concerti, spettacoli, raduni e circhi ecc.




Fig. 1.1: Area a manifestazione temporanea 1




Fig. 1.2: Area a manifestazione temporanea 2

1.4.2 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Attualmente esistono alcuni impianti che lavorano a ciclo produttivo continuo e sono:

- CO.PRO.B. Soc. Coop. Agricola (zuccherificio);
- TRW Automotive Italia S.p.A.;
- Le Due Valli S.r.l.;
- Gres 2000 S.p.A.;
- Cromital S.p.A.;
- Protec S.r.l.

i quali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art.2):

- a) quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto al rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

1.4.3 Aree ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 cita:

1 "A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.

b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2 Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare del permesso di costruire/D.I.A. rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3 Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”.

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- *infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h* – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).
- *infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h* – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

1.4.4 Aree aeroportuali

La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai:

- D.M. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”.
- D.M. 20/05/1999 “Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”.
- D.M. 03/12/1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti”.

Il D.M. 31/10/1997 definisce:

- i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l'introduzione dell'indice di valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A);
- la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali:
 - zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A);
 - zona B: LVA non deve superare i 70 dB(A);
 - zona C: LVA può superare i 75 dB(A);
 - al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A);
- i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art.7).

Il D.M. 20/05/1999 definisce:

- caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 e 3);
- caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5);
- criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7).

Il D.M. 03/12/1999 definisce:

- le procedure per l'adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3);
- i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto A, B e C (Art.4).

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopraccitati.

1.4.5 Aree militari

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art 11, comma 3 della Legge n. 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della D.G.R. 2053/01 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.

1.4.6 Piste motoristiche e autodromi

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447" disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di rumore) al rispetto dei limiti determinati dai comuni con classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'art.4 dello stesso decreto.

A prescindere dal rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti. Tali limiti sono differenziati per:

nuovi autodromi:

- 70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00;
- 60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00;

autodromi esistenti:

- 70 dBA Leq valutato per l'intero periodo 9:00 - 18:30;
- 60 dBA Leq valutato per l'intero periodo 18:30 - 22:00 e 6:00 - 9:00;
- 50 dBA valutato per l'intero periodo 22:00 - 6:00;
- 75 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto;
- 72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del decreto.

Il decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazione/attività e del tipo di impianto (impianti sede di gare di F1, F3000, Moto Grand Prix ecc. oppure altri impianti). In taluni casi le deroghe possono essere illimitate qualora il gestore dell'impianto provveda a garantire un determinato comfort acustico all'interno delle abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno).

Le concessioni in deroga sono rilasciate dai Comuni su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all'installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire ai Comuni ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

I comuni sono tenuti ad adeguare la propria disciplina regolamentare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

1.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

a) CONFINI COMPATIBILI

Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico; La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

b) CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto c).

c) CONFINI INCOMPATIBILI

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici)

1.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona).

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.

CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": i permessi di costruire/D.I.A. ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano;
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.);
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una **Relazione di Impatto Acustico**, redatta da un tecnico competente, contenente:

1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite ai successivi punti 2.2 e 2.3, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) contenute nel presente paragrafo.
2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
3. Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.);
 - densità di popolazione (abitanti/Ha);
 - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona);
 - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona).

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

2.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO"

In applicazione dell' art. 8, comma 2 della Legge 447/95, alla domanda P.d.C., denuncia inizio attività i competenti soggetti titolari dei progetti devono allegare la Documentazione di Impatto Acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere sottoposte alla V.I.A;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi;
- g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- h) cave.

In applicazione dall' art. 8, comma 4 della Legge 447/95 e dell'art. 10, comma 3 della L.R. 15/2001 la Documentazione di Impatto Acustico deve essere altresì allegata alle domande per il rilascio:

- i) di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- j) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al punto precedente;
- k) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

L'assenza della documentazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.

Nel caso di denuncia di inizio attività la documentazione di impatto acustico deve essere approvata da ARPA preventivamente alla presentazione della denuncia in attività stessa.

In base all'art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001 le attività produttive/commerciali che non utilizzano macchinari e impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti dei flussi di traffico possono avvalersi di una procedura semplificata denominata "Dichiarazione Sostitutiva alla Documentazione di Impatto Acustico" (Allegato 1). La Dichiarazione deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune a corredo della domanda di permesso di costruire/D.I.A.

2.2.1 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in modo chiaro ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che deriveranno dalla realizzazione del progetto.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

La documentazione di previsione di impatto acustico da presentare in duplice copia dovrà almeno contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. ubicazione dell'insediamento e descrizione del contesto in cui è inserito (indicazione zone acustiche del territorio interessato);
3. dati ed informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione delle sorgenti sonore:
 - tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
 - ubicazione in planimetria e quota;
 - livello di potenza sonora emessa (o alternativamente livello di potenza sonora espresso ad una distanza di riferimento nota) e indice di direttività; è da considerarsi sorgente sonora, di cui valutare gli effetti di inquinamento acustico, il traffico veicolare indotto presunto;
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone e comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore derivante dal nuovo insediamento o attività;
5. indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, determinati analiticamente o attraverso rilevamenti fonometrici, specificando il procedimento di calcolo o di misura;
6. indicazione dei livelli sonori previsti in seguito all'attivazione del nuovo insediamento con evidenziazione della compatibilità/incompatibilità con i limiti di legge identificati alle tabelle 1 e 2 del paragrafo 1.3;
7. descrizione delle eventuali opere di mitigazione previste allo scopo di garantire il rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica e determinazione di livelli sonori previsti in seguito alla realizzazione delle stesse;
8. elaborati cartografici:

- stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
 - planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l'insediamento e i relativi confini di proprietà, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso nonché la presenza di altre infrastrutture (strade, ferrovie ecc.);
 - planimetria orientata ed in scala adeguata dell'insediamento e della relativa area di pertinenza con indicazione delle sorgenti sonore (compresi percorsi di accesso e parcheggi) e dei ricettori;
 - prospetti in scala adeguata dell'insediamento con indicazione di porte, finestre ecc.;
9. qualsiasi altra informazione ritenuta utile;

2.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO”

Alla domanda di P.d.C., D.I.A. o altro atto di assenso comunque denominato deve essere allegata la documentazione relativa alla “valutazione di previsione di clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali distanti meno di 50 metri dalle opere di cui ai punti del paragrafo 2.2 delle presenti N.T.A.

La Valutazione di Previsione Clima Acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della Valutazione di Previsione Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

La valutazione di clima acustico deve essere approvata da A.R.P.A. preventivamente alla presentazione della denuncia di attività.

Per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici residenziali al di fuori delle fasce di pertinenza delle strade e della ferrovia, distanti almeno 50 metri da attività produttive e in generale da sorgenti sonore rilevanti, i titolari del progetto possono avvalersi di una procedura semplificata denominata “Dichiarazione Sostitutiva alla Previsione di Clima Acustico” (Allegato 2). La Dichiarazione deve essere presentata al Comune a corredo della domanda di denuncia inizio attività.

2.3.1 Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico

La valutazione previsionale del clima acustico dovrà contenere:

1. rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione del nuovo insediamento;
2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore presenti ed eventuali azioni progettuali conseguenti;
3. eventuale determinazione dei livelli sonori previsti all'interno degli ambienti abitativi e confronto con i limiti di accettabilità previsti per le varie destinazioni d'uso;
4. elaborati cartografici:

- stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe;
- planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l'insediamento, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso, nonché altre eventuali infrastrutture (strade, ferrovie ecc.).

CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui al capo I, paragrafo 1.5, lettera b). Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II. Inoltre, per le opere soggette alla presentazione della documentazione d'impatto acustico che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di zona.

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

4.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare;
- d) eventuali norme di salvaguardia;
- e) individuazione cartografica.

CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.R.G.
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

5.2 STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il principale strumento di verifica è costituito dalla Relazione sullo Stato Acustico del Territorio da effettuarsi con periodicità biennale in conformità all'art. 7 della Legge 447/95 e all'art. 6 della L.R. 15/2001.

5.3 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al paragrafo 1.3.

5.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui al punto 1.3.1 delle presenti NTA, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000 (art.10, comma 2 della Legge 447/95).

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la R.I.A., D.I.A o VPCA., nei casi previsti al capo II, il Dirigente del Settore Tecnico provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. In caso di mancato rispetto di tempi e modi previsti dall'ordinanza, il Sindaco può provvedere alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 10.000.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle R.I.A., D.I.A, VPCA.

ALLEGATI ALLE NTA

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Allo Sportello Unico
Comune di Ostellato

Il sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente a _____
in via _____ n. _____ C.A.P. _____
in qualità di _____
della ditta _____
Sede legale in _____ via _____
Iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o P. IVA _____
Richiesta edilizia _____
Intervento relativo alla seguente attività _____

Dichiara sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta **NON E' SOGGETTO** alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto non rientra nell'elenco del paragrafo 2.2 delle Norme tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (da art. 8 Legge 447/95), trattandosi di:

- Circolo privato o esercizio pubblico ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose.
- Attività industriale o artigianale di tipo produttivo o manifatturiero ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose.
- Attività di servizio quale struttura sanitaria pubblica o privata, struttura alberghiera, struttura di produzione e/o manipolazione alimenti o bevande, laboratorio di analisi ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose.
- _____

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.¹

Data _____

Firma _____

¹ Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento d'identità del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

Allo Sportello Unico
Comune di Ostellato

Il sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente a _____
in via _____ n. _____ C.A.P. _____
in qualità di _____
della ditta _____
Sede legale in _____ via _____
Iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o P. IVA _____
Richiesta edilizia _____
Tipo di intervento _____

Dichiara sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta **NON E' SOGGETTO** alla presentazione della documentazione di clima acustico in quanto non rientra nell'elenco del paragrafo 2.3 delle Norme tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (da art. 8 Legge 447/95), trattandosi di:

- Ampliamento di edifici esistenti.
- Nuova edificazione residenziale.
- Ristrutturazione di edifici residenziali già esistenti.
- _____

In quanto l'intervento è ubicato:

- all'esterno delle fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie così come individuate dall'art. 3 del DPR 18/77/98 (distanza superiore a 250 m dalla mezzeria dei binari);
- in area distante a attività industriali o artigianali;
- lontano da autostrade o infrastrutture viarie con notevoli flussi veicolari;
- in zone in cui non sono presenti altre sorgenti acustiche di rilievo.

In conseguenza a quanto sopra indicato l'intervento non è soggetto alla presentazione della documentazione di clima acustico in quanto non sono presenti sorgenti sonore di rilievo nell'area.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.²

Data _____

Firma _____

² Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento d'identità del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).

ALLEGATO 3

Allo Sportello Unico
Comune di Ostellato

Il sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente a _____
in via _____ n. _____ C.A.P. _____
in qualità di _____
della ditta _____
Sede legale in _____ via _____
Iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o P. IVA _____
Richiesta edilizia _____
Intervento relativo alla seguente attività _____

COMUNICA

l'attivazione di un cantiere:

- edile, stradale o assimilabile;
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via _____, n: _____;
di Proprietà Sig./ri _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

DICHIARA

- di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001;
- di rispettare gli orari ed i valori limite indicati agli artt. 8 e 9 delle presenti NTA.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.³

Data _____

Firma _____

³ Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento d'identità del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).

ALLEGATO 4

Allo Sportello Unico
Comune di Ostellato

Il sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente a _____
in via _____ n. _____ C.A.P. _____
in qualità di _____
della ditta _____
Sede legale in _____ via _____
Iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o P. IVA _____
Richiesta edilizia _____
Intervento relativo alla seguente attività _____

**CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
ai sensi dell'art. 13 delle NTA**

per l'attivazione di un cantiere:

- edile, stradale o assimilabile;
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via _____, n: _____ ;
di Proprietà Sig./ri _____ ;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____ ;

DICHIARA

di non essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 8 e art. 9 delle presenti NTA
per i seguenti motivi:

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.⁴

Data _____

Firma _____

⁴ Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento d'identità del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).

ALLEGATO 5

Allo Sportello Unico
Comune di Ostellato

Il sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente a _____
in via _____ n. _____ C.A.P. _____
in qualità di _____
della ditta _____
Sede legale in _____ via _____
Iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o P. IVA _____
Richiesta edilizia _____
Intervento relativo alla seguente attività _____

COMUNICA **ai sensi dell'art. 4 lett. [] A – [] B – per afflusso < 200 persone**

l'attivazione di manifestazione a carattere temporaneo

con sede in Via _____, n: _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;
con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____;

DICHIARA

- di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001;
- di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 delle NTA.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- planimetria dell'area interessata dalla manifestazione con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.⁵

Data _____

Firma _____

⁵ Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento d'identità del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).

ALLEGATO 6

Allo Sportello Unico
Comune di Ostellato

Il sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente a _____
in via _____ n. _____ C.A.P. _____
in qualità di _____
della ditta _____
Sede legale in _____ via _____
Iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o P. IVA _____
Richiesta edilizia _____
Intervento relativo alla seguente attività _____

CHIEDE AUTORIZZAZIONE

per l'attivazione di manifestazione a carattere temporaneo
con sede in Via _____, n: _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;
con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____;

DICHIARA

- di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 delle NTA;
- di non rispettare quanto previsto all'art. 4 delle NTA, per i seguenti motivi:

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- ◇ planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ◇ documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale (solo nel caso di NON RISPETTO dei valori limite e orari indicati all'art. 4 delle NTA);
- ◇ ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.⁶

Data _____

Firma _____

⁶ Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento d'identità del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).